



### **TESTO PROVVISORIO**

## **Abuso di potere, abuso di coscienza e abuso spirituale**

*Rev. Prof. Davide Cito, Pontificia Università della Santa Croce*

### *Premessa*

Il tema dell'abuso, e specificamente quello di potere, spirituale e di coscienza, ha assunto negli ultimi anni nella Chiesa una grande rilevanza soprattutto perché ha evidenziato che dietro la terribile piaga degli abusi sessuali su minori, da cui in certo senso ha preso le mosse, si celava nella comunità ecclesiale un problema ben più profondo che toccava da vicino il ruolo di coloro che svolgevano e svolgono una funzione di accompagnamento, guida e riferimento per i fedeli. Un problema peraltro non limitato all'azione individuale di singoli soggetti, ma anche a pratiche di tipo istituzionale, ossia a modalità di comportamento collettivo, incoraggiato o tollerato, e che hanno indotto o facilitato pratiche abusive. E purtroppo anche fatti recenti hanno confermato questa situazione.

La problematica fu evidenziata da Papa Francesco nella Lettera al Popolo di Dio del 20 agosto 2018 e nell'incontro del successivo 25 agosto, durante il viaggio in Irlanda, con un gruppo di gesuiti, quando ha ribadito in modo simile che: «L'elitismo, il clericalismo favoriscono ogni forma di abuso. E l'abuso sessuale non è il primo. Il primo è l'abuso di potere e di coscienza». Questa sottolineatura e le sue caratteristiche coinvolge sempre più frequentemente chi, pur da prospettive differenti, si è imbattuto in situazioni in cui era certamente riconoscibile un uso distorto della posizione di superiorità di un soggetto rispetto ad un altro con conseguenze a volte gravi di tipo, psicologico, fisico, spirituale, morale o anche economico sulla vittima di questo comportamento.

Queste tematiche risultano poi particolarmente importanti nella vita ecclesiale perché colui che, chierico o laico, uomo o donna, occupa un ruolo riconosciuto di "formazione/guida/direzione" realizza azioni che in certo modo rimandano a Cristo Pastore, svolgendo quindi una funzione di mediazione che dovrebbe consentire e favorire l'incontro personale con Cristo e l'apertura all'azione dello Spirito Santo in un soggetto che nella crescita e nell'aiuto spirituale possa essere in grado sempre più di discernere e di rispondere personalmente al Signore. E tutto questo è essenziale alla vita della Chiesa dal momento che, come ha ribadito papa Francesco nell'ultima catechesi sul tema del discernimento, dedicata all'accompagnamento spirituale (4 gennaio 2023): «L'accompagnatore spirituale, è quello che ti dice: "Va bene, ma guarda qui, guarda qui", ti attira l'attenzione su cose che forse passano; ti aiuta a capire meglio i segni dei tempi, la voce del Signore, la voce del tentatore, la voce delle difficoltà che non riesci a superare. Per questo è molto importante non camminare da soli. Nella vita spirituale è meglio farsi accompagnare da qualcuno che conosca le cose nostre e ci aiuti. E questo è l'accompagnamento spirituale». Accompagnamento spirituale che è una parte del servizio che la Chiesa svolge nella sua missione evangelizzatrice e santificatrice.

Di conseguenza vi sono delle profonde ricadute sui soggetti interessati dal momento che, con intensità diverse, viene coinvolta la coscienza e la vita stessa delle persone poiché nella Chiesa queste dinamiche implicano il nome e la volontà di Dio e quindi una persona viene ferita in modo particolarmente profondo giacché dietro a queste azioni c'è l'idea di Dio che "sembra d'accordo con il comportamento abusivo" e ne viene pertanto falsata l'immagine, con il conseguente distacco dalla comunità ecclesiale, come indicava lucidamente Benedetto XVI nella lettera ai cattolici di Irlanda: «È comprensibile che voi troviate difficile perdonare o essere riconciliati con la Chiesa». La struttura



### **TESTO PROVVISORIO**

dell'abuso di potere, spirituale e di coscienza nella Chiesa assume caratteristiche del tutto particolari e che possiamo eventualmente ritrovare in gruppi religiosi o, in ogni caso con forti vincoli identitari.

E anche all'interno della Chiesa stessa, le modalità con cui si possono presentare queste dinamiche sono differenti in una parrocchia che in una comunità, per così dire "vocazionale", in cui una persona è coinvolta in modo molto profondo ed esistenziale. Posso cambiare di parrocchia ma non di "vocazione", al massimo posso abbandonarla con tutte le conseguenze che ciò comporta a livello personale ed ecclesiale. Infedeltà, tradimento, sono espressioni terribili per una persona che ha fatto della sequela di Cristo il motivo e il senso della sua vita. E che a volte pesano ingiustamente su vittime di comportamenti abusivi.

Al tempo stesso, dal punto di vista giuridico, e non solo, tali comportamenti non sono di immediata qualificazione perché potrebbero costituire veri e propri delitti o magari soltanto azioni imprudenti, sconvenienti o improprie che, pur non costituendo specificamente delitti, sono giuridicamente rilevanti e possono richiedere l'adozione provvedimenti di tipo disciplinare per far cessare queste pratiche e per il danno che hanno provocato nei fedeli vittime di queste azioni.

In questa relazione cercherei innanzitutto di offrire un contributo diretto a delineare i profili dell'abuso di potere, spirituale e di coscienza sulla base soprattutto della vigente normativa canonica, e anche se non si tratta di tematiche circoscrivibili solo a questo ambito, è necessario il riferimento giuridico soprattutto per poter tutelare i fedeli nei confronti di queste tipologie di comportamenti che sono stati efficacemente riassunti nell'espressione di "utilizzo perverso dell'asimmetria del potere in ambito spirituale", la cui caratterizzazione specifica, che la distingue da altre deviazioni dell'asimmetria del potere, consiste proprio nel fatto che essa si svolge in "ambito spirituale". L'aspetto giuridico, ovviamente, non è l'unico, né forse il più importante, ma è tuttavia necessario per poter tutelare in modo incisivo le persone e le comunità stesse da derive abusive che costituiscono deviazioni rispetto ai doni dello Spirito.

In secondo luogo, presentare degli elementi che possono aiutare istituzionalmente una comunità ad evitare e prevenire questi tipi di abuso. Sono le cosiddette "buone pratiche" che, in sostanza sono indirizzate soprattutto alla chiara separazione tra l'ambito di governo e quello dell'accompagnamento spirituale, a volte genericamente indicate come separazione tra foro esterno e foro interno. Come incisivamente ha indicato papa Francesco: «Questa non è un'espressione a vanvera: è detta sul serio! Foro interno è foro interno e non può uscire all'esterno. E questo lo dico perché mi sono accorto che in alcuni gruppi nella Chiesa, gli incaricati, i superiori – diciamo così – mescolano le due cose e prendono dal foro interno per le decisioni in quello all'esterno, e viceversa».

#### *1. Il senso della dimensione ministeriale del potere nella Chiesa*

Avendo premesso che ogni abuso in ambito spirituale rappresenta un'utilizzazione perversa dell'asimmetria del potere, occorre riflettere sul senso e le caratteristiche dell'esercizio del potere nella Chiesa e le sue implicazioni giuridiche che toccano da vicino la sua identità e permettono anche di delinearne le caratteristiche ed i limiti entro cui va esercitato.



### **TESTO PROVVISORIO**

Il punto di partenza è dato ovviamente dalle pagine evangeliche. Gesù dice: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» E tra questo potere vi è anche quello di rimettere i peccati.

Al tempo stesso questo potere non è di supremazia sulle persone ma è quello del buon Pastore che dà la vita per le pecore a differenza del mercenario, dove si sottolinea soprattutto la dimensione del servizio di chi è chiamato in una posizione di “preminenza”: «Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”» (*Mc* 10, 42-45).

Non è soltanto un atteggiamento interiore ma si manifesta in modi di agire che evidenziano l'autentico servizio. Sono espressioni applicabili direttamente all'esercizio del governo che abbracciano però tutta la dimensione formativa, dal momento che anche l'attività di governo è esercitata per un fine spirituale. E non è soprattutto un mestiere o una tecnica da imparare ma un'identità formativa/direttiva da vivere nella progressiva unione con Cristo Pastore. (che ha mille conseguenze, tra cui l'affetto vero verso le persone, in cui si dovrebbe sperimentare la gioia di vedere persone sempre più libere e capaci di scelte creative, responsabili e mature, che volano con le loro ali, e non una tecnica organizzativa per far funzionare le cose e con la segreta speranza di poterle sempre controllare e indirizzare).

La riflessione conciliare sulla Chiesa ha voluto ribadire in modo particolare questa dimensione ministeriale sottolineando che in certo senso proprio chi è maggiormente rivestito di autorità ha uno speciale ruolo di servizio: «Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza» (*Lumen gentium* 18).

In questo senso Papa Francesco, a più riprese, ha evidenziato che per questo «Il clericalismo è una tentazione permanente dei sacerdoti, che interpretano “il ministero ricevuto come un *potere* da esercitare piuttosto che come un *servizio* gratuito e generoso da offrire; e ciò conduce a ritenere di appartenere a un gruppo che possiede tutte le risposte e non ha più bisogno di ascoltare e di imparare nulla” (*Christus vivit*, 48) sottolineando quindi sia l'aspetto personale che, per così dire comunitario, del clericalismo, ossia non solo il clericalismo personale ma anche quello del “gruppo” come luogo che ha tutte le risposte e non ha bisogno di confrontarsi con l'esterno ma ha già in sé tutte le potenzialità spirituali, dottrinali, formative per realizzare la sua missione.

Tutto ciò fa parte della lunga tradizione ecclesiale, e si sono andate riflettendo sulla configurazione giuridico-canonica dell'esercizio della potestà ecclesiastica ai vari livelli. Infatti, tra i principi approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967 che dovevano guidare il lavoro di riforma del Codice di Diritto Canonico il n. 6 stabiliva che: «per la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e



### **TESTO PROVVISORIO**

per la diversità degli uffici e delle funzioni, fondata nello stesso ordine gerarchico della Chiesa, è opportuno che gli stessi diritti delle persone siano in modo idoneo definiti e tutelati. Ciò contribuirà a far più chiaramente apparire l'esercizio dell'autorità come un servizio, in modo che il suo uso sia rafforzato e siano rimossi gli abusi».

La fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli ha spinto a proclamare per i rigenerati in Cristo con il Battesimo la condizione di uguaglianza, di dignità e di libertà dei figli di Dio (cfr LG, 9 e 32). In questo senso il Concilio ha posto le basi affinché tale condizione si traducesse giuridicamente nel concetto di "diritti e doveri fondamentali" dei fedeli, concetto che rappresenta la posizione giuridica fondamentale del battezzato in *Ecclesia* e pertanto definisce la manifestazione giuridica dell'essere cristiano.

Ciò esprime la condizione del fedele evidenziandone soprattutto la sua chiamata alla santità, la sua corresponsabilità nell'edificazione della Chiesa, la sua piena partecipazione all'unica missione. Viene sottolineato quindi soprattutto l'aspetto di doverosità che la condizione di fedele comporta, che si deve realizzare nella libertà e nella dignità, condizioni indispensabili per un'autentica realizzazione umana e cristiana, ed è proprio attraverso l'esercizio dei diritti e doveri fondamentali che il fedele realizza la sua missione di discepolo di Cristo. In altre parole, i diritti fondamentali dei fedeli sono non tanto limitati alla potestà dell'autorità, secondo una visione conflittuale o rivendicativa che non appartiene alla struttura della Chiesa ma realtà positive che occorre favorire per la crescita della persona e del fedele e giustificano il servizio di guida e di accompagnamento. Non solo, ma il loro riconoscimento non si ferma quindi ad un'enunciazione ma al fatto che la loro esistenza richiama una doverosità specifica degli altri fedeli (e segnatamente dei Pastori e di chi svolge un ufficio od incarico collegato al servizio pastorale) che implica l'impegno a diversi livelli e con modalità differenziate, per consentirne e promuoverne l'esercizio. E ciò manifesta ancora una volta la struttura "ministeriale" della Chiesa.

A titolo esemplificativo, nel contesto di queste riflessioni, possono essere ricordati i diritti fondamentali principali che sono interessati dalle svariate forme di abuso che si pongono in contrasto o deviazione con quanto il servizio dell'autorità sarebbe chiamato a prestare affinché possano essere realmente riconosciuti ed esercitati, come realizzazione di quanto indicato nel can. 208: «Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno».

Conseguenza di tale enunciato, e come espressione della dignità nell'essere e nell'agire, è il can. 219 che stabilisce: «Tutti i fedeli hanno il diritto di essere liberi da ogni tipo di coercizione nella scelta dello stato di vita». Se il canone è innanzitutto diretto allo stato di vita in senso stretto (scelta matrimoniale o di vita consacrata) coinvolge anche tutte quelle situazioni "vocazionali" che accompagnano stabilmente la vita del fedele. E non si tratta solamente di evidenziare tutte quelle forme che in modo diretto o indiretto ostacolano ad esempio la libera scelta di tipo vocazionale (che possono anche concretizzarsi nel dissuadere da una scelta in favore di un'altra per la convenienza dell'abusatore o dell'istituzione), ma soprattutto costituisce per coloro che svolgono una funzione di formazione/guida/direzione un obbligo e conseguente grave responsabilità nell'ambito di un autentico discernimento vocazionale che non solo non ammette autoritarismi abusivi che sulla base del rapporto di fiducia instauratosi impongono scelte positive o negative (hai o non hai vocazione),



### **TESTO PROVVISORIO**

ma al contrario è diretta a favorire l'autentico discernimento dei soggetti nel lavoro formativo e di accompagnamento. E ciò non soltanto nei momenti iniziali del cammino formativo ma durante tutto il percorso, per così dire, di formazione permanente. Anche il can. 214 da un lato protegge da deviazioni abusive il cammino del fedele: «I fedeli hanno il diritto [...] di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa, ma anche interpella il formatore/guida a favorirlo.

Collegato al diritto di libertà è anche il can. 213: «I fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere dai sacri pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti». Essi sono momenti privilegiati di un cammino di fede personale ed ecclesiale. E in questo contesto si inserisce l'accompagnamento spirituale, sacramentale o meno, che è a servizio di questo cammino di fede che porta all'incontro con la Parola e il Sacramento che fondano la relazionalità personale e comunitaria con Cristo nello Spirito Santo. Da qui il diritto del fedele e il corrispondente dovere "ministeriale" di prestare un vero servizio in favore della persona nel rispetto della sua intimità, coscienza, libertà. E concretizzazioni di questo diritto/dovere sono anche le norme sulla libertà nella scelta del confessore (cann. 240 §1, 630, 991) o del direttore/accompagnatore spirituale (cann. 246 §4, 719 §4). Ossia tutti quegli aspetti cui si oppone un rapporto di dipendenza che legasse in modo esclusivo o totalizzante il fedele con il direttore/accompagnatore/guida o con il "gruppo", rispetto ad una relazione che favorisca invece la crescita in libertà ed autonomia interiori nei fedeli.

Questi diritti e doveri, uniti alle caratteristiche che delineano le diverse figure di direttore/accompagnatore/guida, servono a delimitare e circoscrivere il modo corretto e adeguato di svolgere il proprio compito "ministeriale" ed anche ed evidenziare comportamenti "abusivi".

Certamente va rilevato che dagli approfondimenti in materia, emerge un problema che risiede nel fatto che se da un lato sono stati delimitati in modo sempre più preciso e circostanziato, gli abusi "sessuali" sia su minori che su altri soggetti, anche per le caratteristiche che ha un "abuso fisico", e questo fatto si è manifestato non solo a livello normativo, ma anche a livello dottrinale, non altrettanto si può dire per quanto riguarda gli abusi "non fisici" (che sono diversi dagli abusi spirituali o di coscienza collegati all'abuso sessuale) sia per quanto riguarda la loro configurazione giuridica che sulle conseguenze giuridiche che tali abusi possono implicare.

Al tempo stesso, si può dire che sempre più si va affermando che alla base delle diverse tipologie di abuso si ritrova quello di potere, dai contorni più ampi, e che le altre modalità si presentino quasi come dei suoi sottotipi, certamente con caratteristiche specifiche e anche esiti differenti, ma che comunque rappresentano forme di "utilizzo perverso dell'asimmetria del potere in ambito spirituale", e da questa base si può cercare di operare una ricostruzione che permetta di individuare, ed entro quali limiti, una tutela anche giuridica ai beni personali e spirituali minacciati o violati da tali condotte.

#### *2. Per una definizione delle diverse tipologie di abuso*

Considerando l'abuso come una condotta, anche omissiva, posta da chi ricopre un ufficio od un incarico riconosciuto nella Chiesa od anche soltanto legittimato all'esercizio dell'autorità o del



### **TESTO PROVVISORIO**

potere, che oltrepassi i limiti posti all'esercizio di tale ufficio od incarico a vantaggio proprio o di altri, anche l'eventuale istituzione ecclesiale, e che causa un danno ingiusto a soggetti vittime di tali condotte, si può in prima battuta affermare che esso consiste nell'uso o nell'esercizio illegittimo del potere "ecclesiale", e di conseguenza si è definito l'**abuso di potere** come «qualsiasi intervento da parte di chi, avvalendosi del proprio ruolo d'autorità, non rispetti dignità e autonomia, libertà e responsabilità di un'altra persona, specie se in condizioni di fragilità, in lei inducendo, con modalità più o meno evidenti, lo stesso suo modo d'intendere e volere, e di fatto forzandola ad agire ponendosi in vario modo al suo proprio servizio».

L'elemento caratterizzante è dato dall'avvalersi del proprio ruolo di autorità che non deve essere semplicemente un ruolo *personale* od *individuale*, come potrebbe ad esempio avvenire in contesti amicali o affettivi, ma un ruolo che è tale in forza di un vero riconoscimento ecclesiale mediante il conferimento di un ufficio, incarico, anche temporaneo, da parte di un'autorità ecclesiale. Certamente si tratta di una definizione dai contorni ampi che può includere fattispecie molto variegata. Occorre tuttavia tener presente che non si tratta di una stretta definizione normativa ma piuttosto di un'espressione che contiene, tra gli altri, anche gli elementi giuridicamente rilevanti che possono rinviare alla normativa penale, o disciplinare, attualmente vigenti.

Rimanendo nell'ambito di una definizione descrittiva non strettamente giuridica si considera invece come abuso spirituale, inteso peraltro come una forma di abuso di potere: «ogni manipolazione relazionale di tipo emotivo, ma con argomenti di contenuto religioso-spirituale ("in nome di Dio"), che incide sulla sensibilità della persona nei confronti del divino. Tale manipolazione contamina e deforma in essa l'immagine di Dio, disorienta e danneggia la sua vita di fede, e più in generale il rapporto della persona con il proprio mondo interiore di valori e convinzioni». Generalmente si manifesta in tre categorie: atteggiamenti lesivi che feriscono la persona nel rapporto maestro/discepolo sfruttando l'asimmetria ma soprattutto la fiducia che si è riposta nella "guida" spirituale; atteggiamenti coercitivi e di controllo nel contesto soprattutto di un gruppo o aggregazione religiosa. Infine, atteggiamenti di violazione dell'autodeterminazione spirituale.

Anche in questo caso mi pare importante sottolineare che non si tratta di un'azione nell'ambito di una semplice relazione personale stabile od occasionale che sia, ma che da una parte entrambi i soggetti la individuano come manifestazione di un'autorità "istituzionale" e dall'altra che l'autorità ecclesiale le conferisce un riconoscimento ed una legittimazione, ed è il motivo per cui è possibile l'utilizzazione dell'espressione "in nome di Dio". Ed è soprattutto nell'ambito dell'abuso spirituale che si possono riscontrare in comunità ecclesiali pratiche incoraggiate o soltanto permesse o non contrastate, in cui l'autorità può risultare negligente nei suoi doveri di vigilanza. Sebbene rientri nel più ampio ambito dell'abuso di potere, l'abuso spirituale costituisce passaggio ulteriore poiché parte dalla fiducia che si è venuta a creare tra i due soggetti e quindi sembra quasi un'azione "buona" da parte di chi esercita il potere e quindi è difficilmente riconoscibile (e tende a creare sensi di colpa nella vittima).

Più complessa è, invece, la definizione di abuso di coscienza, che generalmente viene considerato come sinonimo di abuso spirituale. Il medesimo testo, opera una distinzione tra abuso spirituale e abuso di coscienza definendo quest'ultimo: «una forma di violazione della intimità altrui, consistente nell'induzione nell'altro del proprio modo di giudicare e dei propri criteri di discernimento, o della propria sensibilità morale (e penitenziale)». Si potrebbe individuare come



### **TESTO PROVVISORIO**

criterio di distinzione il fatto che l'abuso di coscienza tende ad impossessarsi del giudizio di coscienza delle persone soprattutto rispetto alla moralità delle scelte, annullando o deformando tale giudizio come frutto di un processo di progressiva sottomissione all'abusatore che può portare la vittima a identificarsi con la volontà dell'abusatore intesa come "volontà di Dio". Nell'abuso di coscienza, l'abusatore si pone "al posto di Dio" nell'imporre le proprie scelte o visioni.

#### *3. "Buone pratiche" personali e comunitarie di prevenzione degli abusi*

Così come nell'evoluzione del trattamento dei casi di abuso sui minori si è passati da una considerazione penalistica e di intervento tempestivo per arginare un fenomeno che nella sua consistenza e tragicità rappresenta una piaga dolorosa, alla considerazione delle vittime e di pratiche che potessero al contrario favorire uno stile pastorale realmente evangelizzatore, allo stesso modo negli abusi di potere, spirituale e di coscienza, occorre non limitarsi all'intervento pastorale, disciplinare e penale di fronte a situazioni di abuso, certamente necessario, ma incamminarsi verso una cultura e una prassi del rispetto della dignità del fedele nella vita spirituale.

Proprio perché il potere nella Chiesa è servizio e non dominio, la stessa Chiesa, lungo i secoli ha posto dei limiti e ha circoscritto l'esercizio della potestà e delineando la differenza tra foro esterno e foro interno. Circoscrivere questo sia per la natura delle cose (ad esempio la confessione è con Dio e non con un sacerdote e ciò che è detto a Dio non esce da lì, è protetto da un particolarissimo segreto che si chiama "sigillo sacramentale" che vincola il confessore per sempre e in ogni situazione perché è inviolabile, è un segreto che sa solo Dio, quel Dio che perdona), o anche per la struttura della persona umana che non può amare senza libertà, e per proteggere la persona stessa dal dominio di un'altra.

Queste espressioni hanno un contenuto giuridico concreto (indicato soprattutto nel can. 130 del CIC) anche se nel linguaggio comune sono percepiti soprattutto come due ambiti della vita della persona, quello relazionale "pubblico" e quello della propria intimità. Esiste un potere giuridico canonico di foro esterno (una legge una sentenza, cui si deve obbedire) e anche di foro interno (la remissione di una pena canonica in confessione), ma allo stesso tempo la Chiesa chiede di tenerli distinti perché le dinamiche del governo e dell'accompagnamento spirituale sono differenti dal momento che nel foro esterno "si comanda", nel foro interno "si orienta", si suggerisce ma facendo in modo che la persona si senta veramente libera (anche di sbagliare) e non debba temere i giudizi negativi da parte del direttore/accompagnatore spirituale, dal momento che è la persona stessa la prima protagonista dell'accompagnamento, e che le proprie confidenze non vengano divulgate al di fuori del rapporto confidenziale e meno ancora utilizzate per il governo esterno.

Laddove non siano adeguatamente separati foro esterno e foro interno si corre il rischio che si insinuino una pratica di abuso di potere, spirituale e di coscienza perché si possono mescolare le due dinamiche.

La Chiesa interviene direttamente per evitare che chi detiene una potestà di foro esterno possa esercitarla utilizzando conoscenze che provengono dall'apertura di coscienza di una persona, e così il can. 984 proibisce l'uso delle conoscenze acquisite in confessione al di fuori anche senza violazione del sigillo, e il can. 985 esclude che il rettore del seminario e il maestro dei novizi ascoltino le



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

**SETTIMANA DI STUDIO SULL'ACCOMPAGNAMENTO  
SPIRITUALE NEI MOVIMENTI E NUOVE COMUNITÀ**  
*Roma, 30 gennaio - 3 febbraio 2023*

### **TESTO PROVVISORIO**

confessioni dei propri alunni tranne che in casi particolari questi non lo richiedano spontaneamente, ed impedisce anche di richiedere il parere del direttore spirituale del seminario o dei confessori nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione, senza peraltro impedire che gli alunni possano comunicare ai responsabili del governo ambiti della propria intimità.

Più sfumata ma molto insidiosa è la dinamica dell'accompagnamento spirituale che si trasforma in direzione/governo delle persone o del "gruppo" utilizzando le tecniche "di comando" proprie del governo esterno ammantate però dalla forza della volontà di Dio e quindi manipolative e destinate a creare una dipendenza esistenziale nei confronti della guida spirituale e che si prestano ad abusi spirituali e di coscienza. Sono pratiche che l'autorità ecclesiale dovrebbe poter smascherare e intervenire perché causano gravi danni alle persone.

Concludendo, è necessaria da un lato una chiarezza della differenza dei ruoli (di foro esterno e di foro interno) che non altera la dimensione fraterna di una comunità ma permette di non intorbidire i rapporti mescolando profili che devono essere tenuti distinti non soltanto per evitare derive abusive ma soprattutto per favorire una crescita spirituale armonica delle persone affidate alla cura pastorale di una qualunque comunità ecclesiale.